



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA (SA)

Cap. 84078 , Via A. de Hippolytis - tel. 0974 713273 - fax 0974 713408

Il Presidente

Vista la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da FUSCO Sandro nato ad Eboli (SA) il 3.6.1976 e residente in Agropoli (SA) alla Via Francesco Angrisani n. 17, C.F. FSC SDR 76H03 D390P, e MARCIANO Cristina nata ad Eboli (SA) il 28.11.1974 come sopra residente, C.F. MRC CST 74S68 D390V ;

vista la documentazione depositata;

ritenuta la competenza di questo Tribunale giacchè gli istanti risiedono in Agropoli (SA);
esaminata la relazione depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi nella persona del dott. Francesco Manganiello nominato il 29/6/2018 con cron. 5653/2018 (francesco.manganiello@pec.it) ;

dato atto che la proposta è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. 3/2012, posto che, come riferisce la relazione dell'OCC, non risulta che si siano verificate le condizioni di inammissibilità dalla norma previste;

che sono stati depositati i documenti di cui all'art. 9 comma 2 L. 3/2012 2;

fissa

per la comparizione dei debitori istanti e dei creditori l'udienza del 7-2-2018 h 9,30
avanti alla dott.ssa Eligiato, delegata anche per il prosieguo del procedimento, perché proceda all'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti (ex art. 10, comma 3, legge citata) nonché alla verifica del raggiungimento dell'accordo con i creditori;

dispone

la comunicazione, a cura del debitore istante, della proposta e del presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le

¹ art. 7 comma 2 L. 3/2012. - La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

² art. 9 comma 2 L. 3/2012. - Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

modalità previste dall'art. 10, 1° comma, 1. 3/2012, presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata;

AVVISA I CREDITORI

che almeno 10 giorni prima dell'udienza come sopra fissata, sono onerati di far pervenire all'Organismo di Composizione della Crisi a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o del proprio dissenso alla proposta;

che, in mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro 10 giorni prima dell'udienza indicata, si riterrà, secondo il principio del silenzio-assenso, che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata.

dispone

- 1) che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Vallo della Lucania, nella apposita sezione ;
- 2) che, sino alla definitività dell'eventuale provvedimento di omologazione, non possano, sotto pena di nullità, essere:
 - a) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
 - b) disposti sequestri conservativi;
 - c) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
- 3) che la sospensione non operi nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi.

Vallo della Lucania, 21/11/2018

Il Presidente del Tribunale
Dott. Gaetano De Luza

